



ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
LEGGE 27 GENNAIO 2012 N. 3
Iscritto nella Sez. A al n. 2 di cui all'art. 4 del DM 202/2014
Polizza Dual Italia S.p.A PI-30910720M3

Comunicazione di aggiornamento
Ai Colleghi gestori della crisi da sovraindebitamento

**Proposta di accordo con i creditori:
sulla convenienza della proposta del debitore rispetto alla alternativa liquidatoria.
Importanza di una corretta ed esaustiva trattazione dell'argomento da parte del gestore incaricato.**

Lo scrivente Referente ritiene doveroso focalizzare l'attenzione dei colleghi incaricati di procedure di accordo regolamentate dagli articoli 8-9-10-11-12 della Legge 3/12 (come modificata ed integrata dalla Legge 176/20) sull'importanza che riveste una corretta ed esaustiva trattazione, nella relazione che gli stessi dovranno rilasciare nel contesto della procedura, della valutazione sulla **convenienza della proposta del debitore rispetto alla alternativa liquidatoria (art.9 comma 3bis 1 lett.d).**

Va da sè che ove non vi sia alcuna convenienza la domanda potrebbe verosimilmente non raggiungere le maggioranze di legge e divenire quindi improcedibile.

In caso di valutazione positiva, invece, oltre a prodursi l'effetto immediato di rendere procedibile la domanda di accordo si produrrebbe anche quello, mediato di cui all'*art.12 comma 3-quater*, di consentire al giudice di procedere comunque all'omologa dell'accordo di composizione della crisi anche in mancanza di adesione da parte della amministrazione finanziaria, allorquando l'adesione della stessa amministrazione risultasse decisiva ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'*art.11 comma 2* (60% dei crediti ammessi al voto).

Si indicano qui di seguito alcune situazioni o circostanze di cui il gestore potrà tenere conto nella sua valutazione in ordine alla effettiva sussistenza - o meno - della convenienza dell'accordo rispetto alla alternativa liquidatoria, senza però mancare di sottolineare che l'elencazione che segue non deve considerarsi esaustiva dei casi che possono essere presi in considerazione per la dimostrazione.

Il denominatore comune basilico che non può mancare è rappresentato dalla maggiore utilità (in casi particolari anche non monetaria) per il ceto creditorio disponibile con l'accordo, che verrebbe (o potrebbe venire) meno, anche solo parzialmente, in caso di alternativa liquidatoria.

In alcuni casi fino ad ora trattati è risultato che con l'accordo il debitore abbia potuto mettere a disposizione dei creditori risorse maggiori di quelle verosimilmente realizzabili in caso di liquidazione o abbia potuto proporre tempi di

PIAZZA DE' CALDERINI, 2 - 40124 BOLOGNA Tel. 051/232935 - Fax 051/230136
SALA CONFERENZA MARCO BIAGI - PIAZZA DE' CALDERINI, 2/2 - 40124 BOLOGNA

<http://www.dotcomm.bo.it> - Email: occ@dotcomm.bo.it - Pec: occ@dotcomm.bo.legalmail.it
ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO



ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
LEGGE 27 GENNAIO 2012 N. 3
Iscritto nella Sez. A al n. 2 di cui all'art. 4 del DM 202/2014
Polizza Dual Italia S.p.A PI-30910720M3

pagamento sensibilmente più rapidi, pur in caso di parità di risorse disponibili: il riferimento viene qui fatto a quei crediti che in caso di liquidazione finirebbero comunque falcidiati o per nulla soddisfatti.

Si raccomanda di non trascurare di evidenziare separatamente gli effetti della alternativa liquidatoria sui debiti tributari (ove esistenti in entità condizionante), ciò per l'effetto mediato di cui si è detto più sopra (per utili indicazioni si può consultare la Circ. 34/E dell'Agenzia Entrate del 29 dicembre 2020) (*).

La valutazione di convenienza, se riferibile al debitore che continua l'attività aziendale, potrebbe essere basata, per esempio, sugli eventuali flussi monetari derivanti dalla gestione operativa oppure sul miglior realizzo di beni aziendali od anche dell'avviamento (in caso di cessione e dell'azienda in funzionamento). Un elemento da non trascurare è anche la possibilità di salvaguardare uno o più posti di lavoro del personale dipendente considerato che, come è noto, la convenienza non è misurabile solo ed esclusivamente in termini monetari (anche se la circostanza necessita di ampia argomentazione).

N.B. Ove si reputi opportuno si può procedere ad un computo specifico per evidenziare la convenienza della proposta rispetto alla alternativa liquidatoria.

Cordiali saluti e buon lavoro!

Bologna, 20 aprile 2021

REFERENTE OCC/BOLOGNA
Dott. *Angelo Barbieri*

(*) E' capitato il caso in cui il debitore nella sua proposta aveva rappresentato ai creditori la possibilità di ottenere finanza esterna, dopo l'omologa. Tale finanza, non dovendo sottostare alle regole del concorso, era stata liberamente (e volutamente) destinata dal terzo erogante in favore di debiti chirografari particolari, non fiscali (ancorchè questi ultimi fossero presenti in rilevante entità, condizionante la maggioranza).

In questo caso la maggiore utilità per l'amministrazione finanziaria non si sarebbe realizzata (inalterato il *recovery ratio*) e non sarebbe stato quindi possibile per il giudice procedere all'omologa nonostante il voto contrario della stessa Amministrazione. (Per la cronaca non ci sarebbe stato bisogno visto che anche gran parte gli altri creditori avevano espresso voto contrario alla proposta di accordo).

PIAZZA DE' CALDERINI, 2 - 40124 BOLOGNA Tel. 051/232935 - Fax 051/230136
SALA CONFERENZA MARCO BIAGI - PIAZZA DE' CALDERINI, 2/2 - 40124 BOLOGNA

<http://www.dottcomm.bo.it> - Email: occ@dottcomm.bo.it - Pec: occ@dottcomm.bo.legalmail.it
ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO